



FORUM “IMMIGRAZIONE, FRONTIERE E ASILO” (IFA) AGGIORNAMENTI SULLA GIURISPRUDENZA

Bollettino mensile n. 5 – Maggio 2023

A cura di Erika Colombo e Francesco Luigi Gatta

Coordinamento scientifico: Daniela Vitiello

In questo numero:

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea	2
Corte di giustizia, sentenza del 25 maggio 2023, causa C-364/22, <i>J.B., S.B., F.B.</i>	2
Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani	2
Corte europea dei diritti umani, sentenza del 4 maggio 2023, <i>R.N. c. Ungheria</i> , ric. n. 71/18	2
Corte europea dei diritti umani, sentenza del 4 maggio 2023, <i>M.M. c. Ungheria</i> , ric. n. 26819/15	3
Corte europea dei diritti umani, sentenza del 4 maggio 2023, <i>A.M. e altri c. Francia</i> , ric. n. 7534/20	3
Corte europea dei diritti umani, sentenza del 9 maggio 2023, <i>Ghadamian c. Svizzera</i> , ric. n. 21768/19	4
Giurisprudenza nazionale	4
Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza del 2 maggio 2023, n. 11311.....	4
Corte costituzionale, sentenza del 9 marzo 2023, n. 88 (deposito dell'8 maggio 2023)	5

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

[Corte di giustizia, sentenza del 25 maggio 2023, causa C-364/22, J.B., S.B., F.B.](#)

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Direttiva 2013/32/UE – Art. 33, par. 2, lett. d) – Domande inammissibili – Domanda reiterata – Rimpatrio volontario e allontanamento

Fatto: J.B, cittadino libanese, entrato in Germania nel 2000, presentava una domanda di asilo, che veniva respinta in quanto manifestamente infondata e veniva allontanato verso il Libano nel 2001. Nel 2010, J.B., insieme a S.B., F.B., anch'essi cittadini libanesi, entravano nel territorio tedesco e presentavano domande di asilo. Le istanze di S.B. e di F.B. venivano rigettate nel merito, mentre la domanda di J.B. veniva ritenuta inammissibile. Nel 2021 gli stessi entravano nuovamente in Germania e avanzavano domande di asilo, fondate sul fatto che la loro situazione in Libano non fosse sicura. Tuttavia, l'autorità competente dichiarava le istanze inammissibili – in quanto domande reiterate – e ordinava ai richiedenti di lasciare il territorio tedesco a pena di allontanamento verso il Libano, disponendo un divieto di ingresso e di soggiorno di 30 mesi. I tre richiedenti tornavano in Libano e proponevano ricorso avverso le decisioni di rigetto. Il giudice competente proponeva alcune questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia rispetto all'interpretazione dell'art. 33, par. 2, lett. d), della direttiva 2013/32.

Esito/punto di diritto: La Corte di giustizia dichiara che, ai sensi dell'art. 33, par. 2, lett. d), della direttiva 2013/32, una domanda reiterata di protezione internazionale può essere respinta in quanto inammissibile indipendentemente dal fatto che, da un lato, il richiedente sia rimpatriato nel suo Paese d'origine dopo il rigetto della domanda di protezione internazionale e prima della presentazione di tale domanda reiterata, e, dall'altro, che un tale rimpatrio sia stato volontario o forzato. Evidenzia che la norma richiamata impone un esame nel merito unicamente in presenza di elementi o risultanze nuovi, vale a dire caso per caso, senza che abbia alcuna rilevanza, ai fini della sua interpretazione e applicazione, il rimpatrio temporaneo di un richiedente protezione internazionale nel suo Paese d'origine. Dunque, ritenere che, indipendentemente dall'esistenza di elementi o risultanze nuovi relativi al bisogno di protezione, il rimpatrio di un richiedente nel suo Paese d'origine tra la sua prima e la sua nuova domanda di protezione internazionale implichi sistematicamente un esame nel merito della sua domanda reiterata equivarrebbe ad aggiungere un motivo specifico che esclude l'adozione di una decisione di inammissibilità.

* * * * *

Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani

[Corte europea dei diritti umani, sentenza del 4 maggio 2023, R.N. c. Ungheria, ric. n. 71/18](#)

Categoria: Frontiere, Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 4, Protocollo 4, CEDU – Art. 13 CEDU – Frontiera serbo-ungherese – Zona di transito – Espulsione collettiva

Fatto: Il ricorrente è un cittadino pakistano, quattordicenne, minore non accompagnato. Entrato irregolarmente in Ungheria nel 2017, veniva dapprima trattenuto e aggredito da membri delle “guardie da campo” (“*field guards*”), quindi arrestato dagli agenti di polizia ungheresi ed espulso, insieme ad altri cittadini di paesi terzi, verso la Serbia, senza possibilità di chiedere asilo. Successivamente, un esame medico effettuato da un membro di Medici Senza Frontiere confermava le ferite riportate in seguito al trattamento subito alla frontiera ungherese. Davanti alla Corte di Strasburgo il ricorrente lamenta una violazione del divieto di espulsione collettiva (art. 4, Protocollo 4, CEDU), nonché del diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU).

Esito/punto di diritto: La Corte osserva le similitudini del caso di specie con quello deciso nella sentenza [Shahzad c. Ungheria](#). Rilevando le stesse modalità di condotta della polizia di frontiera, ritiene che l'allontanamento del ricorrente equivalga a un'espulsione collettiva, in quanto eseguita in assenza di qualsiasi

decisione formale o esame della situazione del ricorrente e senza una realistica possibilità di presentare una domanda di asilo presso la zona di transito alla frontiera (all'epoca l'unica modalità di ingresso legale in Ungheria). Conclude, pertanto, per una violazione del divieto di espulsione collettiva e del diritto a un ricorso effettivo.

[Corte europea dei diritti umani, sentenza del 4 maggio 2023, M.M. c. Ungheria, ric. n. 26819/15](#)

Categoria: Frontiere, Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 5 CEDU – Detenzione – Ungheria – Legge ungherese sull'asilo – Mancata valutazione individualizzata delle cause di detenzione

Fatto: Il ricorrente è un cittadino afghano, irregolarmente entrato in Ungheria nel 2014. Dopo aver presentato domanda d'asilo, veniva posto in stato di trattenimento in base alla legge d'asilo ungherese, sulla base della necessità di chiarire la sua identità (poiché privo di documenti), in ragione dell'assenza di legami del richiedente con l'Ungheria o di risorse per sopravvivere, e, quindi, al fine di valutare il conseguente rischio di fuga. La detenzione veniva prolungata a più riprese. Nel frattempo, il ricorrente chiedeva di essere considerato minorenne. Seguiva una perizia che confutava la presunta minore età del ricorrente. Veniva infine rilasciato dopo circa tre mesi di detenzione. Pertanto, davanti alla Corte di Strasburgo il ricorrente lamentava una violazione dell'art. 5 CEDU.

Esito/punto di diritto: La Corte rileva le similitudini del caso di specie rispetto al ricorso [O.M. c. Ungheria](#). Osserva che, come in quel caso, ai sensi della legge ungherese sull'asilo, il trattenimento non poteva essere disposto per il solo fatto che il richiedente asilo avesse presentato domanda a tale effetto. Nel caso di specie, non vi era alcuna indicazione che il ricorrente non avesse collaborato con le autorità ungheresi. Inoltre, la Corte, pur osservando che le decisioni che ordinavano e prolungavano la detenzione del ricorrente facevano riferimento alla necessità di chiarire la sua identità e di impedirne la fuga, ritiene che esse non si basassero su un esame sufficientemente individualizzato della sua posizione personale. La Corte conclude pertanto che vi è stata violazione dell'art. 5, par. 1, CEDU.

[Corte europea dei diritti umani, sentenza del 4 maggio 2023, A.M. e altri c. Francia, ric. n. 7534/20](#)

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 3 CEDU – Art. 5 CEDU – Minori – Trasferimento Dublino – Francia-Portogallo

Fatto: Il caso riguarda una cittadina angolana, A.M., e i suoi tre figli di 8 mesi, 6 e 13 anni, entrati in Francia nel 2019. Su decisione delle autorità francesi venivano trattenuti per 10 giorni in due centri in vista del loro trasferimento in Portogallo ai sensi del regolamento Dublino III. La famiglia veniva rilasciata dalle autorità francesi su ordine della Corte Edu, emesso ex art. 39 del regolamento di procedura. Davanti alla medesima Corte i ricorrenti invocano una violazione degli artt. 3 e 5 della Convenzione.

Esito/punto di diritto: La Corte ritiene, anzitutto, che la Francia ha violato l'art. 3 CEDU avendo sottoposto i minori a un trattamento che supera la soglia di gravità richiesta dalla norma, tenendo conto della loro tenera età, delle condizioni di detenzione e della durata della stessa. Inoltre, in considerazione del legame inscindibile tra la madre e i figli e del loro intenso legame affettivo-materiale, riscontra una violazione dell'art. 3 anche in relazione alla madre. Quanto al profilo della libertà personale, la Corte ritiene che le autorità francesi non avessero verificato che il trattenimento della madre e dei suoi tre figli minori costituisse una misura di ultima istanza e che non vi fosse un'alternativa meno restrittiva. L'art. 5, par. 1, CEDU, risulta dunque violato nei confronti dei minori ricorrenti. La Corte osserva, poi, che questa mancanza di verifica sulla legalità della detenzione deve considerarsi imputabile ai tribunali interni, che hanno il dovere di garantire la legalità della detenzione del minore. Di conseguenza, la Francia ha violato anche l'art. 5, par. 4 della Convenzione nei

confronti dei ricorrenti minori, poiché questi non hanno avuto un riesame delle condizioni per una detenzione legale.

[Corte europea dei diritti umani, sentenza del 9 maggio 2023, Ghadamian c. Svizzera, ric. n. 21768/19](#)

Categoria: Immigrazione

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 8 CEDU – Diritto alla vita privata e familiare – Svizzera – Espulsione – pensionato residente da oltre 50 anni

Fatto: Il ricorrente è un cittadino iraniano che risiede legalmente in Svizzera dal 1969. Tra il 1988 e il 2004, veniva condannato alla reclusione per diversi reati. In particolare, nel 1999 la Corte Suprema del Cantone Aargau lo condannava alla reclusione e all'espulsione dalla Svizzera per un periodo di cinque anni. La decisione diveniva giuridicamente vincolante il 1° gennaio 2002. La Svizzera invitava senza successo il ricorrente a lasciare il territorio nazionale nel 2000, 2003 e 2011. Nel frattempo, il ricorrente presentava diverse domande di permesso di soggiorno, tutte respinte. Gli veniva rifiutata anche la concessione di un permesso di soggiorno per pensionati. Il ricorrente lamenta una violazione dell'art. 8 CEDU a proposito del rifiuto di concedergli tale ultima tipologia di permesso.

Esito/punto di diritto: La Corte nota che il ricorrente risiede in Svizzera da circa 54 anni. Egli, inoltre, con il suo comportamento ha chiaramente dimostrato di essersi integrato nel mondo del lavoro in Svizzera: vi ha svolto a lungo un'attività professionale e beneficia di una pensione. D'altro canto, non ha più legami con il suo Paese di origine: tutti i suoi fratelli residenti in Iran sono morti e ha perso i contatti con l'unico membro superstite della famiglia che viveva negli Stati Uniti. La Corte ritiene che, sebbene le valutazioni delle autorità nazionali circa la permanenza del ricorrente in Svizzera possano certamente ritenersi pertinenti, non possono essere considerate sufficienti per giustificare l'espulsione, alla luce dei fattori del caso di specie: la durata complessiva del suo soggiorno in Svizzera, i suoi legami, il centro di interesse della sua vita nel Paese svizzero, l'età avanzata, l'incertezza dei rapporti nel suo Paese d'origine, nonché l'insufficiente impegno delle autorità nazionali per eseguire per più di 20 anni l'espulsione. In conclusione, le autorità nazionali, nonostante il margine di discrezionalità a loro disposizione, nelle particolari circostanze del caso di specie hanno attribuito un peso indebito all'interesse pubblico nel rifiutare di concedere al ricorrente un permesso di soggiorno per pensionati. La Corte dichiara all'unanimità una violazione dell'art. 8 CEDU.

* * * * *

Giurisprudenza nazionale

Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza del 2 maggio 2023, n. 11311

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: D.Lgs. n. 286/1998 – Diritti della persona – Protezione internazionale – Protezione umanitaria – Figli minori

Fatto: Il Tribunale di Bari respingeva il ricorso di O.P.O., cittadino straniero, avente ad oggetto la domanda reiterata di protezione internazionale, rigettata in primo grado dalla competente Commissione Territoriale. Il Tribunale riteneva che non ricorressero nuovi elementi tali da giustificare il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Paese d'origine del richiedente. Inoltre, affermava che, pur avendo lo stesso prodotto estratto di nascita di due bambini, che ne attestava la sua paternità, non potesse ritenersi esistente un nucleo familiare e la convivenza/coabitazione con i figli minori e, di conseguenza, non potesse ritenersi dimostrato che il ricorrente si occupasse della crescita dei figli e che la sua permanenza in Italia fosse necessaria per l'educazione e lo sviluppo affettivo dei minori. La questione giungeva dunque innanzi alla Corte di Cassazione.

Esito/punto di diritto: La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, rinviando la causa al Tribunale di Bari. I giudici richiamano la propria giurisprudenza, ricordando, innanzitutto, che, nell'ottica del riconoscimento della protezione umanitaria, la condizione di vulnerabilità derivante dalla lesione del diritto all'unità familiare, ex

art. 8 CEDU, deve essere valutata autonomamente, senza che sia necessaria anche l'allegazione dell'integrazione dovuta allo svolgimento di attività lavorativa (cfr. Cass. n. 467/2022). In particolare, la presenza di figli minori in Italia è utile ad evidenziare, «da un lato, una peculiare fragilità, tanto dei singoli componenti della famiglia che di quest'ultima nel suo complesso, e, dall'altro lato, uno specifico profilo di radicamento del nucleo sul territorio nazionale, in dipendenza dell'inserimento dei figli nei percorsi sociali e scolastici esistenti in Italia e, quindi, della loro naturale tendenza ad assimilare i valori ed i concetti fondativi della società italiana» (cfr. Cass. n. 5506/2021). Con specifico riferimento alla convivenza, poi, la Corte precisa che, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, deve essere valutata la significativa relazione affettiva del richiedente con il figlio minore residente in Italia, ancorché non convivente. Più in generale, infatti, la convivenza non è dirimente nell'ottica di valutare la significatività dei rapporti padre-figlio, tant'è che anche i genitori separati possono intrattenere rapporti costruttivi e significativi con i figli, seppure non conviventi.

[Corte costituzionale, sentenza del 9 marzo 2023, n. 88 \(deposito dell'8 maggio 2023\)](#)

Categoria: Immigrazione

Parole chiave/Norme rilevanti D.lgs. n. 286/1998 – Articolo 4, comma 3 – Articolo 5, comma 5 – Ragionevolezza – Proporzionalità

Fatto: Il Consiglio di Stato, sezione terza, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 117, co. 1, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della CEDU, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, co. 3, d.lgs. n. 286 del 1998. La disposizione è censurata: a) con una prima ordinanza, nella parte in cui, al terzo periodo, richiamando tutti «i reati inerenti agli stupefacenti», include la fattispecie di cui all'art. 73, co. 5, del d.P.R. n. 309/1990 (c.d. «spaccio di lieve entità»), tra quelle automaticamente ostative al rilascio ovvero al rinnovo del permesso di soggiorno; b) con una seconda ordinanza, nella parte in cui prevede che il reato di cui all'art. 474 c.p., (rubricato «Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi»), sia automaticamente ostativo al rilascio ovvero al rinnovo del permesso di soggiorno. In entrambe le ordinanze di rimessione si precisa che il titolare del permesso di soggiorno da rinnovare non ha legami familiari sul territorio nazionale, sicché non risulta applicabile la previsione di cui all'art. 5, co. 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, che «mitiga» l'automatismo censurato imponendo all'amministrazione, allorché il procedimento riguardi uno «straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» ovvero il «familiare ricongiunto», o (per effetto della sentenza di questa Corte n. 202 del 2013) uno straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato», di tenere conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale».

Esito/punto di diritto: La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, co. 3, e dell'art. 5, co. 5, del d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui ricomprendono, tra le ipotesi di condanna che impediscono automaticamente il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle per il reato di cui all'art. 73, co. 5, del d.P.R. numero 309/1990 e per il reato di cui all'art. 474, co. 2, c.p., senza prevedere che l'autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente. La Corte ribadisce che se, per un verso, al legislatore va riconosciuta un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno di uno straniero nel territorio nazionale, per altro verso, tale discrezionalità non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti. Nello specifico, la Corte ritiene che l'automatismo del diniego implicato dalle previsioni richiamate risulti manifestamente irragionevole: *i)* perché, per le stesse condanne, nell'ambito della disciplina dell'emersione del lavoro irregolare, volta al medesimo scopo del rilascio del permesso di soggiorno, quest'ultimo non è automaticamente escluso, ma implica una valutazione in concreto della pericolosità dello straniero; *ii)* perché l'automatismo, riferito a stranieri già presenti regolarmente sul territorio nazionale (e che hanno iniziato un processo di integrazione sociale), è in contrasto con il principio di proporzionalità, come declinato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ai sensi dell'art. 8 CEDU. Dunque, non può essere automaticamente respinta la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro in caso di

condanna dello straniero per alcuni fatti di lieve entità. La decisione sul rinnovo spetta al questore, che dovrà valutare la pericolosità sociale del richiedente prima di negare il permesso. Nel fare ciò, dovranno essere presi in considerazione vari elementi di natura oggettiva – tra cui l'entità e le circostanze del fatto, il tempo ormai trascorso dalla sua commissione, il livello di integrazione sociale nel frattempo raggiunto – al fine di evitare che la valutazione di pericolosità si traduca in un giudizio astratto e, per ciò solo, lesivo dei diritti garantiti dall'art. 8 CEDU.